



COMUNITÀ MONTANA «SABINA»

IV Zona Regione Lazio - Poggio Mirteto

Decreto del Commissario

N. 36 <i>Data 29/07/2026</i>	Salvaguardia degli equilibri di bilancio – Esercizio finanziario 2026 – Art. 193 – Art 175 c 8 del D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
--	--

IL COMMISSARIO

Con i Poteri del Consiglio

Premesso che

- ✓ CHE con decreto del Presidente della Regione Lazio 29 luglio 2025, n. T00114 ha provveduto a nominare il commissario Liquidatore di questa Comunità Montana ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge regionale 26 marzo 2024, n. 4;
- ✓ CHE il commissario è chiamato ad "assumere le stesse funzioni svolte in precedenza dai Presidenti delle comunità montane e, in quanto tali sono equiparabili ai componenti di organo di indirizzo politico delle cc.mm., con il compito di procedere alla loro liquidazione"
- ✓ Dato atto che con determina del Commissario n. 56 del 17.12.2025, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028;
- ✓ Dato atto che il Bilancio di Previsione 2026-2028 è stato approvato con decreto del Commissario n. 59 del 30.12.2025;
- l'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dal decreto legislativo n. 118/2011, dispone che l'organo consigliare, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, provvede a effettuare la verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, provvede ad adottare contestualmente:
 - a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
 - b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
 - c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;
- il responsabile del Settore Finanziario, come previsto dall'art. 153 del decreto legislativo n. 267/2000, ha l'obbligo di segnalare al Sindaco, al Segretario generale e all'Organo di Revisione il costituirsi di eventuali situazioni che possono pregiudicare i suddetti equilibri;

Visto l'articolo 147-ter comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, per il quale:

Ritenuto di dover meglio esplicitare il concetto contabile di equilibri di bilancio desumibile dal postulato di bilancio ad esso dedicato che testualmente recita:

"[...] Il principio dell'equilibrio di bilancio quindi deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata [...]";

Rilevato che il riportato postulato di bilancio enuncia inoltre che "[...] l'equilibrio di bilancio comporta anche la corretta applicazione di tutti gli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono da verificare non solo in sede di previsione, ma anche durante la gestione in modo concomitante con lo svolgersi delle operazioni di esercizio, e quindi nei risultati complessivi dell'esercizio che si riflettono nei documenti contabili di rendicontazione [...]" giustificando quanto richiesto dal Testo Unico Enti Locali al richiamato articolo 193.

Richiamato l'articolo 175 comma 8 del TUEL che contestualmente alla ricognizione del permanere degli equilibri di bilancio obbliga l'ente locale ad adottare, ove si manifestino le necessità, "la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, atta alla verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio"

Tutto ciò premesso ai fini della verifica del permanere degli equilibri di bilancio si palesa quanto segue:

- in ambito al **rispetto del principio di pareggio finanziario e di bilancio**, nel mese di Dicembre 2025, l'Ente, seguendo le indicazioni degli organi di controllo nazionale, ha approvato il bilancio di previsione nei tempi propri dettati dalla normativa con decreto del Commissario n. 59 del 30/12/2025;
- in ambito di **congruità del fondo crediti di dubbia e difficile esazione**, si da atto che Il Bilancio dell'ente prevede solo trasferimenti da parte di altre amministrazioni ed entrate non soggette a svalutazione, e pertanto non è stato previsto alcun accantonamento a tale fondo. *(Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili di cui al paragrafo 3.7, sono accertate per cassa) (Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011);*
- In ambito alla congruità del **fondo garanzia debiti commerciali**, si da atto che l'Ente come certificato con Decreto n. 8 del 18/02/2026, non è soggetto all'obbligo di accantonamento in quanto rispettoso dei vincoli imposti dall'articolo 1, commi 859 e seguenti della legge n. 145 del 2018.
- in ambito di **controllo sugli equilibri finanziari**, si prende atto che ogni settore risulta in equilibrio, come desunto dalla documentazione contabile e gestionale conosciuta all'ente e da quanto comunicato dai responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità, palesanti inoltre l'inesistenza di debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento riconducibili al disposto dell'articolo 194 del TUEL.

Richiamato che, contestualmente alla ricognizione dello stato della gestione finanziaria, ai sensi del richiamato art. 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, data la situazione finanziaria accertata, non occorre adottare la deliberazione della variazione di assestamento di bilancio secondo il disposto dell'articolo 175 comma 8 del TUEL:

Dato atto che come evidenziato nella relazione redatta dal responsabile del servizio finanziario, ai fini del mantenimento degli equilibri non occorre adottare provvedimenti di salvaguardia degli equilibri o di variazioni al Bilancio di previsione 2026/2028;

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
- il bilancio di previsione 2026-2028, approvato con decreto del Commissario, con i poteri del Consiglio, n. 59 del 30/12/2025, esecutiva ai sensi di legge;
- il Documento unico di programmazione (DUP), approvato con decreto del Commissario, n. 56 del 17/12/2025;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell'Ente,

Acquisito

- il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del responsabile del servizio interessato, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del decreto legislativo n. 267/2000;
- **il parere favorevole dell'Organo di Revisione** espresso con verbale n. 11 del 25/07/2026 acquisito al protocollo dell'Ente in data 27.07.2026 n. 558;

DELIBERA

Per i motivi espressi e che di seguito si intendono integralmente riportati:

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267:

- *alla data del presente provvedimento risultano rispettati gli equilibri generali di bilancio;*
- *sulla base delle valutazioni e delle stime condotte, è possibile ragionevolmente prevedere il mantenimento degli equilibri di bilancio nel corso della restante gestione;*
- *non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi del richiamato art. 194;*
- *non si evidenziano situazioni che possano portare ad uno squilibrio nella gestione dei residui;*
- *il fondo crediti commerciali non risulta istituito in quanto l'Ente non è soggetto all'obbligo di accantonamento, in quanto rispettoso dei vincoli imposti dall'art. 1 comma 859 e seguenti, della legge n. 148/2018 ;*
- *il fondo crediti di dubbia e difficile esazione non è stato stanziato in quanto le entrate dell'Ente sono costituite solo da trasferimenti da parte di altre amministrazioni ed entrate non soggette a svalutazione;*

Di dare atto che sul presente decreto sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, il visto di legittimità del Segretario comunale, come previsto dall'art. 97, comma 4, lett. d) dello stesso decreto;

Inoltre, acquisito il visto di legittimità del Segretario comunale previsto dall'art. 97, comma 4, lett. d) del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e visto l'art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267,

DELIBERA

Di dichiarare il presente decreto "*immediatamente eseguibile*", ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

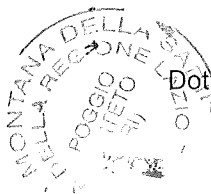
Lì 29/07/2026

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

Danilo Sordi



Si Esprime Parere Favorevole di regolarità tecnica



IL Segretario
Dott.ssa Firma Di Trolio

Si Esprime Parere Favorevole di regolarità contabile

Il responsabile ad interim settore finanziario
(Maria Rita Dormi)

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Maria Rita Dormi, the interim financial sector responsible.

Pubblicata all'albo pretorio on line dal giorno

31/07/2020 n° 187

Il Responsabile

A circular official stamp from the Montagna della Regione Lazio, Poggio Mirteto. The text around the circle reads "MONTAGNA DELLA REGIONE LAZIO" and "POGGIO MIRTEO". A handwritten signature is written over the stamp.